


**CONSIGLIO  
DELL'ORDINE  
NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI**

Protocollo Generale N.	Entrata		
	Uscita	<b>6182</b>	
Data di Arrivo	Data di Partenza	<b>23/09/2011</b>	
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giuridizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Ministero dell'Ambiente Direzione generale per le valutazioni ambientali  Direttore Generale Dott. Mariano Grillo
e_mail	Dott. Carlo Zaghi <a href="mailto:dva@minambiente.it">dva@minambiente.it</a> , <a href="mailto:dva-div5ca@minambiente.it">dva-div5ca@minambiente.it</a>
Sede	Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 - Roma

Alla c.a.	
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidente CONFERENZA STATO REGIONI <i>Dott. Vasco Errani</i>
e_mail	<a href="mailto:segreteria.presidente@regione.emilia-romagna.it">segreteria.presidente@regione.emilia-romagna.it</a> ; <a href="mailto:segdirettorecsr@governo.it">segdirettorecsr@governo.it</a>
Sede	LORO SEDI


**CONSIGLIO  
DELL'ORDINE  
NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI**

2

	Ministero della Salute Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Alla c.a.	Direttore Generale Dott. Silvio Borrello
	Ufficio VII dott. Antonio Consolino
	<a href="mailto:sicurezza.alimenti@sanita.it">sicurezza.alimenti@sanita.it</a> ; <a href="mailto:a.consolino@sanita.it">a.consolino@sanita.it</a>
Sede	LORO SEDI

	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Alla c.a.	Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale Dott. Giuseppe Blasi
	COSVIR XI - Servizio fitosanitario centrale Dott. Maurizio Desantis
	<a href="mailto:csoviro.direttore@mpaaf.gov.it">csoviro.direttore@mpaaf.gov.it</a> ; <a href="mailto:g.blasi@mpaaf.gov.it">g.blasi@mpaaf.gov.it</a> ; <a href="mailto:m.desantis@mpaaf.gov.it">m.desantis@mpaaf.gov.it</a>
Sede	LORO SEDI

	Ministero della Giustizia Direzione Generale Affari Civili e delle Libere Professioni
Alla c.a.	
e mail	<a href="mailto:ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it">ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it</a> ; <a href="mailto:segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it">segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it</a>
Sede	LORO SEDI

	Presidente UPI Dott. Giuseppe Castiglione
e mail	
Sede	Piazza Cardelli, 4 00198 ROMA

	E p. c. .	Ai Sigg. Consiglieri Nazionali
	e mail	
Sede		LORO SEDI

<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AAIE	AA5A8	37	2011	AS

<b>Oggetto:</b>	<b>Competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia fitoziatica ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. I, della Legge 7 gennaio 1976, n° 3 come modificata ed integrata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 – Definizione di “Atto Fitoziatico”.</b>
-----------------	--

L'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale normato dalla legge 7 gennaio 1976, n° 3 (così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152) e dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, individua in maniera espressa tra le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (art. 2, comma 1 lett. i) "...i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la **difesa fitoziatica**, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; ...".

La particolare rilevanza della materia fitoziatica nella gestione dei processi delle filiere agroalimentari vegetali, che ha ripercussioni dirette sulla tutela della sicurezza alimentare, della salute pubblica e dell'ambiente, rende necessaria l'emanazione della presente circolare al fine di stabilire alcuni principi fondamentali per il corretto esercizio della competenza professionale definita dall'Ordinamento professionale e di fornire agli iscritti, agli Ordini, alle Federazioni Regionali ed alle Autorità competenti in materia un utile strumento per l'applicazione della normativa di settore. Ciò anche in relazione al fatto che la recente revisione della normativa europea inerente l'uso dei pesticidi<sup>1</sup>, unitamente alla revisione in atto del D.P.R. 23 aprile 2001, n.290, determinerà un nuova modalità di gestione tecnica e giuridica della materia fitoziatica applicata.


La fitoziatria (letteralmente “cura delle piante”) è una disciplina che si dedica alla profilassi e alla cura degli organismi vegetali, intesi sia come singoli individui (ad es.: alberi di interesse ornamentale) sia come insieme di individui (coltivazioni, boschi). Essa si occupa dei mezzi, delle tecniche e delle strategie volte alla difesa delle piante dalle avversità, biotiche ed abiotiche.

<sup>1</sup> DIRETTIVA 2009/127/CE del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;

DIRETTIVA 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

REGOLAMENTO (CE) n. 1185/2009 del 25 novembre 2009 relativo alle statistiche sui pesticidi



Il Consiglio Nazionale al fine di fornire una corretta applicazione della norma in oggetto e di esplicitare i contenuti dell'esclusiva competenza fitoiatrica riservata ai dottori agronomi e dottori forestali, ha assunto, nella seduta di Consiglio del 16.09.2011 con delibera n. 195 la definizione ufficiale di "Atto Fitoiatrico".

4


Si definisce **Atto Fitoiatrico**:

- l'insieme delle attività volte a mantenere e promuovere la sanità degli organismi vegetali;
- le attività di monitoraggio volte alla valutazione della situazione fitosanitaria e alla prevenzione dei danni a carico dei vegetali causati da agenti biotici ed abiotici;
- le procedure diagnostiche, terapeutiche (chimiche, biologiche, biotecnologiche, fisiche e agronomiche);
- le attività relative alla protezione dell'uomo e dell'ambiente dai rischi connessi all'applicazione delle procedure terapeutiche adottate;
- le attività relative alla protezione dell'uomo e degli animali dai rischi connessi al consumo di prodotti di origine vegetale a garanzia della sicurezza alimentare;
- le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.

L'Atto Fitoiatrico, la cui responsabilità è in capo al dottore agronomo e dottore forestale che lo sottoscrive con firma e timbro, si compone dal punto di vista procedurale delle seguenti fasi:

- fase anamnestica (raccolta a scopo diagnostico dei dati);
- fase diagnostica (riconoscimento di una condizione patologica in base all'esame dei sintomi, alle ricerche di laboratorio e strumentali);
- fase prognostica (previsione dell'evoluzione del fenomeno patologico diagnosticato);
- fase terapeutica (prescrizione degli interventi finalizzati alla cura della patologia o comunque alla soluzione del problema diagnosticato);
- fase di applicazione delle prescrizioni finalizzate al mantenimento delle condizioni di salute e di sicurezza delle piante.

Le attività definite dalla normativa vigente in materia che richiamano fasi o procedure riconducibili alla definizione di **Atto Fitoiatrico** sono da ritenersi attività riservate agli iscritti agli albi dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in forza del principio della riserva di legge relativo



all'individuazione delle competenze professionali. Giova ricordare a tale riguardo il parere della sez. II del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 gennaio 1997 <sup>2</sup>, con richiami alla sentenza della Sez. IV dell'8 ottobre 1996, n. 1087.

L'esercizio di tale attività risulta essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate così come stabilito dall'art. 8 lettera m) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Il Dottore Agronomo e Dottore Forestale è responsabile di ogni atto fitoziatrico nel rispetto dei valori etici e deontologici.


A tal fine è opportuno ricordare che il Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali prevede che:

“... l'iscritto all'Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell'intera collettività. Nello svolgimento della sua attività l'iscritto all'Albo deve adoperarsi per migliorare le condizioni ecologiche dell'ambiente nel quale opera in un'ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di tutelare la salute pubblica. La sua attività deve svolgersi nel rispetto delle regole dettate dai protocolli internazionali. E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione dell'iscritto all'Albo a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti le attività che influiscono direttamente e indirettamente sugli equilibri ambientali e naturali.”

Si raccomanda:

- l'osservanza delle disposizioni di legge sopra riportate da parte delle Autorità competenti in materia nelle relative procedure amministrative;

<sup>2</sup> La Sez. II del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 gennaio 1997 ha ribadito che “se la professione viene tipizzata per legge essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima, L'istituzione di tali albi opera quindi un transito da regime di libertà a un regime di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di privativa per lo svolgimento delle attività tipizzate”.








**CONSIGLIO  
DELL'ORDINE  
NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI**

- l'esercizio della funzione di vigilanza agli Ordini provinciali ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a e b) della L 3/76 integrata dalla L 152/92.

6

Cordiali saluti

F.to Il coordinatore del Dipartimento agricoltura, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili	F.to Il Presidente
Enrico Amignati, Dottore Agronomo 	Andrea Sisti, Dottore Agronomo  
F.to Il coordinatore del Dipartimento sicurezza agroalimentare 	
Cosimo Damiano Coretti, Dottore Agronomo	